

## Imposte

DIRITTO DOGANALE

# Dogane: l'ITV ha portata generale ed è utilizzabile come mezzo di prova

mercoledì 26 luglio 2023

di Corrado Leda Rita Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 21306 del 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, in una controversia relativa alla classificazione doganale di una merce e al successivo pagamento dei dazi doganali, l'Informazione Tariffaria Vincolante può essere utilizzata in giudizio come prova documentale avendo riguardato un prodotto identico a quello oggetto della decisione amministrativa.

\_\_\_ [Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 19 luglio 2023, n. 21306](#)

---

Orientamenti giurisprudenziali

---

Conformi: Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2011, C-153/10, Staatssecretaris van Financiën contro Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV.

---

Difformi: Non si rinvencono precedenti

---

Una società estera impugna due avvisi di rettifica di dazi doganali e i relativi provvedimenti sanzionatori con in quali, a seguito della modifica della voce doganale, sono elevate l'aliquota daziaria al 16,9% e l'aliquota IVA al 22% in relazione a importazioni effettuate nel 2015.

Con sentenza confermata in sede di gravame, la Commissione Tributaria Provinciale adita annulla gli atti ritenendo che la correttezza della classificazione della merce sia provata mediante la produzione di una Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) emessa da una autorità doganale estera in data successiva alle importazioni oggetto della controversia, trattandosi di strumento che garantisce la certezza e la uniformità di applicazione in materia di classificazione doganale dei prodotti anche al fine di tutelare il legittimo affidamento dell'operatore al quale va applicata la medesima tariffa in tutti gli Stati membri. La società contribuente allega inoltre che l'identità della merce esaminata dall'autorità doganale estera con quella di cui è causa è comprovata dal codice alfanumerico con il quale è identificata ogni tipologia di prodotto e produce infine un conforme parere espresso da altra Direzione Doganale italiana e una perizia giurata ove sono descritte le caratteristiche tecniche oggettive della merce importata, corredata da documentazione fotografica.

Nell'ordinanza n. 21306 del 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con condanna al pagamento

delle spese di giudizio.

Il Collegio si esprime sulla valenza delle Informazioni Tariffarie Vincolanti come elementi di prova ai fini dell'accertamento della classificazione della merce.

Si tratta di una decisione amministrativa di rilievo unionale sulla corretta classificazione doganale di un prodotto, emessa a seguito di una richiesta presentata degli operatori economici interessati.

Secondo la giurisprudenza europea, "il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti mira a rassicurare l'operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione tariffaria di una merce [...].

L'informazione tariffaria vincolante garantisce quindi al suo titolare la classificazione della merce in una voce tariffaria precisa, il che consente di conoscere, in modo anticipato, l'importo dei dazi dovuti al momento di svolgere le formalità doganali per la merce in questione" (Corte di Giustizia UE, 2 dicembre 2010, C-199/09, Schenker SIA contro Valsts ieņēmumu dienests, § 16). L'informazione tariffaria vincolante "ha lo scopo di rassicurare l'operatore economico quando sussiste un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente, tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione delle merci" (Corte di Giustizia, 29 gennaio 1998, C-315/96, Lopex Export GmbH e Hauptzollamt Hamburg-Jonas, § 28).

La Suprema Corte ricorda che, sebbene, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. a) del Codice Doganale Unionale, l'ITV rilasciata dall'Amministrazione sia obbligatoria per l'Autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia, a tale decisione amministrativa è stata attribuita una portata generale, potendo essere applicata alla generalità dei prodotti identici a quello esaminato.

Secondo la giurisprudenza europea, "nell'ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un'ITV rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro senza che tale ITV possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi" (Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2011, C-153/10, Staatssecretaris van Financiën contro Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV, § 44). A norma dell'art. 12, n. 2, CDU, e dell'art.11 del regolamento d'applicazione, un'ITV vincola le autorità doganali solo se è fatta valere dal suo titolare o dal rappresentante di quest'ultimo; al di fuori di quest'ipotesi, l'istanza investita ai sensi dell'art. 243, n. 2, CDU e dinanzi alla quale è presentata un'ITV non può far produrre a quest'ultima gli effetti giuridici ad essa relativi (ibidem, § 40). Tuttavia, un'ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare: infatti, "in assenza di una regolamentazione dell'Unione della nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure analoghe a quella prevista dall'art. 243 del codice doganale sono, in linea di principio, ammissibili" (ibidem, § 41).

Nel caso sub iudice, l'ITV è stata emessa da una autorità doganale estera in data successiva alle importazioni contestate.

Secondo la Corte di Cassazione, tale decisione amministrativa, pur non essendo vincolante, può essere utilizzato in giudizio come prova documentale, avendo riguardato un prodotto identico, secondo la valutazione operata dai giudizi di merito. La corretta attribuzione della tariffa doganale viene confermata da una perizia giurata e da un conforme parere espresso da altra Direzione Doganale italiana e una perizia giurata ove sono descritte le caratteristiche tecniche oggettive della merce importata, corredata da documentazione fotografica.

